DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dal Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/150/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo portoghese, in data 14 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma ;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa ;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio [2] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca ; que tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario ;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie ; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie ;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca ; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 86/351/CEE della Commissione [3], costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari ;

considerando che gli obiettivi del programma di orientamento applicabile nel 1986 non sono stati completamente realizzati ; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati ; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991 ;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi ;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previso presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca ;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare ;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma ;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 46.

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) trasmesso dal governo portoghese il 14 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, il Portogallo comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia del Portogallo (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne la totalità della flotta da pesca del Portogallo e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma dovrà comportare :

   a) una riduzione della flotta globale a 209 140 tsl e 544 508 kW ;

   b) una ridistribuzione dello sforzo di pesca dalle zone litoranee verso acque più lontane e più profonde ;

   c) un migliore inquadramento e controllo delle operazioni di pesca e dell'evoluzione della flotta ;

   d) un'ammodernamento delle imbarcazioni esistenti, senza aumento della stazza e della potenza unitaria delle imbarcazioni.

2. L'evoluzione della flotta durante il periodo di attuazione del programma dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti :

(Stazza (tsl))

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
1. Continente	194 450	194 099	189 659
— Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(21 994)	(21 070)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(71 242)	(69 762)
— Pesca d'altura		(100 863)	(98 827)
2. Madera	4 338	4 280	5 400
— Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(1 648)	(925)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(2 239)	(4 082)
— Pesca d'altura		(393)	(393)
3. Azzorre	16 820	12 146	14 081
— imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(2 396)	(2 396)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(4 322)	(6 257)
— Pesca d'altura		(5 428)	(5 428)
Totale	215 608	210 525	209 140

(Potenza del motore (kW))

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
1. Continente	500 247 (1)	487 240	490 242
— Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(90 369)	(90 926)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(270 672)	(272 340)
— Pesca d'altura		(126 199)	(126 976)
2. Madera	12 029 (1)	13 070	11 788
— Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(2 572)	(2 319)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(9 433)	(8 507)
— Pesca d'altura		(1 065)	(962)
3. Azzorre	43 345 (1)	42 217	42 478
— Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		(10 802)	(10 868)
— Pesca costiera superiore a 9 m fra pp		(26 398)	(26 562)
— Pesca d'altura		(5 017)	(5 048)
Totale	555 621 (1)	542 527	544 508

(1) Stime. Entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione il Portogallo dovrà confermare queste stime o modificarle, in accordo con la Commissione.
In caso di modifica, l'obiettivo fissato per il 31 dicembre 1991 sarà adattato di conseguenza.

III. AZIONI PREVISTE

Per realizzare gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti:

a) nuovo orientamento della capacità della « flotta locale » e « costiera » di meno di 9 metri fra perpendicolari, immatricolati sul continente;

b) nuovo orientamento della « flotta costiera » superiore ai 9 metri fra perpendicolari e immatricolata sul continente, mediante ritiro delle unità obsolete o inadatte e mediante incentivo all'impiego di metodi di pesca più selettivi;

c) ridistribuzione della flotta immatricolata alle Azzorre e Madera a vantaggio di unità operanti:

— su varie specie sedentarie nelle acque degli arcipelaghi;

— su specie fortemente migratrici che si spostano nelle acque soggette alla sovranità portoghese;

d) ristrutturazione della flotta d'altura tramite utilizzazione di imbarcazioni di impiego più elastico ma che, allo stato attuale delle risorse esterne e dell'evoluzione prevedibile a medio termine delle relazioni di pesca, dovrà comportare una diminuzione della capacità di questa flotta ed in particolare dei pescherecci di grande altura.

Inoltre, le azioni di ammodernamento dovranno mirare prioritariamente all'utilizzazione di attrezzi di pesca selettivi e al miglioramento delle condizioni di conservazione e di trattamento delle catture a bordo. Verrà infine prestata particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a) potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non completamente sfruttate attualmente. In seguito ai risultati delle campagne di pesca sperimentale in atto, tale obiettivo sarà ritoccato nel corso del periodo 1987-1989 entro il limite massimo di 7 000 tsl.

2. Per quanto riguarda la flotta costiera portoghese, durante la realizzazione del programma potrà essere preso in considerazione un certo aumento della stazza e della potenza media unitaria dei pescherecci per ragioni inerenti alla sicurezza di navigazione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla conservazione delle risorse delle zone costiere. Questo eventuale aumento non potrà aversi che in equilibrio con le risorse suscettibili di sfruttamento da parte della flotta suddetta.

3. Il nuovo orientamento dello sforzo di pesca di cui al punto II.1, lettera b) dovrà essere necessariamente accompagnato dall'adozione di misure regolamentari che assicurino una diminuzione della « flotta locale », previa analisi delle ripercussioni sullo sfruttamento delle risorse costiere.

4. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 20 % entro la fine del 1988 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

5. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali in favore del settore considerato devono inserirsi, d'ora in poi, nel quadro del presente programma.